



Comune di Mogliano

Provincia di Macerata

Area Tecnica - SUAP

N. Identificativo Bollo 01190699162206 del 23/01/2020

Trasmessa esclusivamente via pec all'indirizzo: aonsrl@legalmail.it

TITOLO UNICO

art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.

(autorizzazione ex art. 87 del D.Lgs n. 259/2003)

Pratica edilizia n. 2019/159 - Posizione n.1902

Procedimento SUAP n. 330/2019 del 30/12/2019

Protocollo Generale N. 1421/2020 del 12/02/2020

Il Responsabile della IV Area – Gestione del Territorio

VISTA la domanda, acquisita telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) ed assunta agli atti comunali al prot. n. 11746 del 30/12/2019, avanzata dalle Società INWIT S.p.A. (P.IVA 08936640963), tramite il proprio procuratore Sig. Fernando Gobbo giusta procura rep. n. 6371 del 19/07/2016 a rogito della Dott.ssa Sandra De Franchis Notaio in Roma, TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010), tramite il proprio procuratore Ing. Paolo Di Felicianantonio giusta procura rep. n. 6659 del 15/09/2016 a rogito della Dott.ssa Sandra De Franchis Notaio in Roma, e VODAFONE ITALIA S.p.A. (P.IVA 08539010010), tramite il proprio procuratore Ing. Marina Pretto giusta procura rep. n. 27620 del 16/09/2015 a rogito del Dott. De Vivo Ciro Notaio in Milano, per il rilascio del titolo unico, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, comprensivo dell'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, per la realizzazione dei lavori di:

- **Ricollocazione sul sito originario, previo adeguamento tecnologico, di un impianto di telefonia mobile cellulare esistente per conto dei gestori TIM S.p.A. e VODAFONE ITALIA S.p.A.**

da eseguire in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 19 mappale n. 455 ubicato in P.le Dante, snc;

RILEVATO che:

- dal punto di vista ambientale e sanitario, trattandosi di aspetto specialistico espressamente demandato dalla normativa vigente alla valutazione dell'ARPAM, è stato richiesto apposito parere tecnico radioprotezionistico inerente la compatibilità o meno dell'inquinamento elettromagnetico connesso all'impianto da realizzare;

- dal punto di vista della tutela dei beni storici-culturali, trattandosi di aspetto specialistico espressamente demandato dalla normativa vigente alla valutazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stata richiesta alla Soprintendenza Archeologica Delle Arti e

Paesaggio delle Marche apposita autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 42/2004, per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DATO ATTO che:

- dal punto di vista ambientale e sanitario, sulla base della documentazione trasmessa sono stati acquisiti agli atti comunali, rispettivamente ai prott. nn. 1201 e 1202 del 05/02/2020, i pareri tecnici radio protezionistici espressi dall'ARPAM, dai quali si evince che l'impianto da realizzare risulta essere compatibile con i limiti imposti dal DPCM del 08/07/2003, e ciò con particolare riferimento sia al limite di esposizione, sia al valore di attenzione e sia all'obiettivo di qualità;
- parimenti, dal punto di vista della tutela dei beni storici-culturali, sulla base della documentazione trasmessa è stata acquisita agli atti comunali, al prot. n. 937 del 29/01/2020, l'autorizzazione prot. n. 1699-P del 28/01/2020 rilasciata dalla competente Soprintendenza Archeologica, Delle Arti e Paesaggio delle Marche;
- trattandosi di ricollocazione in sito di una stazione radio base esistente, già identificata con i codici "MC43 Mogliano" e "3RM03510 Mogliano SSI", non trovano applicazione le disposizioni inerenti i criteri localizzativi prescritti per i nuovi impianti previsti dalla L.R. n. 12/2017;

VISTI:

- la L.R. n. 12/2017;
- il D.Lgs. n. 259/2003;
- gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- il Regolamento Edilizio Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO, pertanto, che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento connesso all'istanza presentata dalla Ditta richiedente, ai sensi del sopra indicato dispositivo;

RITENUTO che il presente provvedimento finale rientra nelle competenze del sottoscritto Responsabile della IV Area-Gestione del Territorio, e ciò per effetto del Decreto Sindacale di nomina n. 16/2019;

DISPONE

1) il rilascio, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle prescrizioni di seguito meglio precisate, dell'AUTORIZZAZIONE alla Ditta richiedente, nella fattispecie individuata nella Società INWIT S.p.A. (P.IVA 08936640963), TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010) e VODAFONE ITALIA S.p.A. (P.IVA 08539010010), per la ricollocazione sul sito originario, previo adeguamento tecnologico, di un impianto di telefonia mobile cellulare esistente, secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto allegato costituente parte integrante del presente atto ed i cui originali corredati dai relativi pareri sono depositati e archiviati secondo la normativa vigente presso l'Ufficio SUAP del Comune di Mogliano;

2) che il presente provvedimento sia pubblicato mediante pubblicazione all'Albo pretorio.

3) che il presente titolo unico sostituisce i seguenti atti endo-procedimentali:

- Autorizzazione di cui all'art. 87 e seguenti del D.Lgs. n. 259/2003

PRESCRIZIONI:

• Vengano rispettate tutte le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica, Delle Arti e Paesaggio delle Marche nella propria autorizzazione prot. n. 1699-P del 28/01/2020, e ciò con particolare riferimento al seguente adempimento:

a) *“Per le antenne si adottino finiture opache e cromia del tutto analoga al paramento in laterizi a faccia vista”;*

• Vengano rispettate tutte le prescrizioni impartite dall'ARPAM nei propri pareri prott. nn. 1201 e 1202 del 05/02/2020, e ciò con particolare riferimento ai seguenti adempimenti:

b) i Gestori dovranno comunicare la data dell'attivazione dell'impianto all'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata – Servizio Radiazioni e Rumore, nonché contestualmente anche al Comune di Mogliano, affinché venga verificato il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle normative vigenti;

c) in relazione alle criticità evidenziate in corrispondenza degli edifici indicati in progetto con i nn. 34 (serbatoio idrico della Società Tennacola SpA) e 37-38 (Chiesa della Madonna del Suffragio con relativo campanile), i Gestori dell'impianto dovranno adottare, se del caso anche con l'ausilio delle Ditte proprietarie degli immobili, tutti gli accorgimenti più idonei e necessari a limitare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di tali fabbricati, inviando adeguata documentazione in merito all'ASUR Marche competente per territorio.

• Vengano rispettate tutte le prescrizioni impartite dall'ASUR Marche – Area Vasta n. 3 nei propri pareri prott. nn. 15519 e 15927 del 11/02/2020, e ciò con particolare riferimento alla formale informazione da rendere ai proprietari e/o utilizzatori degli edifici indicati in progetto con i nn. 34 (serbatoio idrico della Società Tennacola SpA) e 37-38 (Chiesa della Madonna del Suffragio con relativo campanile), affinché predispongano la valutazione del rischio contro i campi elettromagnetici ai fini della tutela della sicurezza di tutti gli addetti alla manutenzione degli impianti.

• Ai sensi di quanto prescritto, dai combinati disposti dell'art.1 della L.R. n.8/2005 e dell'art. 90, comma 9 lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori e alla conclusione dei stessi, dovranno essere prodotti copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 del decreto sopra citato.

• Il titolare del Titolo Unico, il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, delle eventuali prescrizioni della Provincia di Macerata – Ufficio del Genio Civile, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture antisismiche, della conformità al progetto approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel presente provvedimento.

L'inosservanza di tali normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dalla presente autorizzazione comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica, con particolare riferimento al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività, potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri ed impianti tecnici.

Il presente atto, che, ove ne ricorrono i presupposti, costituisce altresì Permesso di Costruire, dovrà essere esibito, a richiesta, ai titolari del potere di vigilanza sull'attività edilizia e/o urbanistica; gli estremi devono essere indicati sul cartello del cantiere, come previsto dalla normativa vigente

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza comunale li 12/02/2020

Il Responsabile della IV Area – Gestione del Territorio

Ing. Luca Isolani

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate*